

Marte ZANETTE T.S.N. LECCE

LA LEGGE E LE ARMI



© Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata.



Le leggi vigenti - Nozione di arma

La legge penale stabilisce che per armi si intendono: quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. Sono altresì armi tutti gli strumenti atti ad offendere per i quali la legge ne vieta il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.

Vengono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti (artt. 585 e 704 C.P.).

Nel T.U. delle Leggi di P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) l'art. 30 indica che per armi si intendono:

- a) Armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa della persona;
- b) Le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, oppure gas asfissianti o accecanti.

La legge 18 aprile 1975, n. 110 – Norme Integrative della disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi – determina le distinzioni, agli effetti delle leggi speciali, di quelle di Pubblica Sicurezza e delle altre disposizioni di legge, per quanto attiene:

(art. 1) le armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra;

(art. 2) armi e munizioni comuni da sparo;

(art. 5) armi giocattolo;

(art. 6) armi antiche, rare ed artistiche;

(art. 23 come modificato, ai commi terzo e quarto, dall'art. 9 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 – Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata -) armi clandestine.

Chiunque possieda un'arma e in particolare gli operatori della sicurezza, devono conoscere perfettamente tutte le tematiche, che oltre ad investire aspetti puramente tecnici che, senz'altro conferiscono professionalità, investono anche aspetti che attengono alla sicurezza, al porto, alla detenzione e custodia delle armi ed alle responsabilità penali, civili e morali che insorgono al momento in cui viene usata, illegittimamente od impropriamente, un'arma da fuoco.

Porre un'attenta e diligente attenzione a tutte le regole e procedure che consentono di evitare e prevenire gli incidenti, deve diventare regola costante per ogni operatore. Comportamenti "scorretti" aumentano la possibilità che si verifichino episodi incresciosi, i cui effetti sono, il più delle volte, causa di gravi responsabilità penali e morali.

Una corretta custodia delle armi eviterebbe il continuo ripetersi di furti delle stesse all'interno di abitazioni o di autovetture. L'irresponsabilità e la superficialità dei possessori, che disattendono le normative e le disposizioni vigenti, non fanno altro che alimentare il traffico delle armi a disposizione della criminalità.

Gli innumerevoli decessi o ferimenti accidentali gravi di persone, non sempre sono addebitabili a gesti maldestri, a tensione emotiva, ma il più delle volte a errori compiuti nell'illogica e non ponderata scelta del come e del dove custodire l'arma quando non viene usata o portata.

Il possessore di un'arma deve sempre considerare le potenzialità di rischio e le responsabilità pesanti che la gestione della stessa comportano. Deve conoscere, oltre al gesto tecnico nell'uso, tutti gli aspetti della normativa vigente in materia di sicurezza nel porto e nella custodia. Chi svolge un'attività professionale legata alla sicurezza ha l'obbligo giuridico e morale di gestire con cura l'arma in dotazione, considerandola non come un peso da portare ma come uno strumento indispensabile nello svolgimento di uno degli aspetti della propria attività professionale che mira alla tutela della vita, dell'incolumità e della libertà degli altri.

Detenzione, custodia e trasporto delle armi e delle munizioni

La legge vigente consente di detenere, **con l'obbligo della sola denuncia**, che va presentata all'Ufficio di Polizia (Questura – Commissariato) o al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio:

- a) fino ad un massimo di **3 armi comuni** da sparo (lunghe o corte);
- b) fino ad un massimo di **6 armi sportive** (lunghe - a canna liscia o rigata - o corte);
- c) un **numero illimitato di fucili da caccia** (a canna liscia o rigata). La legge quadro sulla caccia dell'11 febbraio 1992, n.157 – all'art. 13 – stabilisce che sono armi da caccia “tutti i fucili ad anima liscia di calibro non superiore al 12 o le armi lunghe a canna rigata con calibro non inferiore a 5,6 mm. con bossolo a vuoto non inferiore ai 40 mm.. I fucili a ripetizione o semiautomatici a canna liscia o rigata devono avere un serbatoio non superiore a due colpi (un solo colpo per certe regioni di montagna”;
- d) fino ad un massimo di **8 di armi antiche** (è considerata antica l'arma da sparo costruita antecedentemente al 1890), rare od artistiche o di importanza storica (lunghe o corte);
- e) fino a **200 cartucce per pistola o rivoltella o delle armi lunghe comuni detenute** (indicando l'esatta quantità ed il calibro);

fino a **1500 cartucce a palla per fucili o carabine da caccia** (entrano in questo numero anche le palle c.d. “asciutte” o “slug” o ancora “breneke” per i fucili ad anima liscia). Nella denuncia va indicata l'esatta quantità ed il calibro delle munizioni in parola.

La legge consente inoltre di detenere, **senza obbligo di denuncia**, fino a **1000 cartucce a pallini per caccia o tiro**. Oltre tale numero vi è l'obbligo della denuncia, non superando comunque la quantità di 1500.

E' possibile detenere inoltre, **sempre con denuncia**, polvere da sparo in quantità non superiore a **5 kg. (attenzione la quantità di polvere da sparo che si può detenere fa cumulo con le cartucce a palla per fucili o carabine da caccia cariche detenute, in ragione di 3 grammi per ogni singola cartuccia)**.

Non vi è obbligo di denuncia invece per gli inneschi, i bossoli anche se innescati, e le palle necessari per la ricarica domestica delle cartucce.

Per superare tale quantità nella detenzione delle cartucce a palla per fucile/carabina da caccia o delle 200 per pistola o rivoltella c'è necessità di richiedere una licenza al Prefetto della Provincia di residenza (dove vengono legalmente detenute).

Con l'entrata in vigore del regolamento di declassificazione (Decreto M.I. n. 362 del 9 agosto 2001) degli strumenti ad aria o gas compressi e delle repliche delle armi ad avancarica monocolo in attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ora è possibile acquistare, detenere e trasportare **senza alcuna autorizzazione** pistole e fucili ad aria o gas compressi in grado di erogare alla bocca energie non superiori a 7,5 joule. L'acquisto di tali armi senza formalità è comunque riservato a persone maggiorenni in possesso di valido documento di identificazione. Tra privati cittadini è sufficiente una scrittura privata in carta libera riportante i dati anagrafici dei contraenti e i dati dell'arma ceduta.

Per il porto e il trasporto di tali armi al di fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, visto che sono strumenti necessari per lo svolgimento di attività ludico-sportive, deve

sussistere il “giustificato motivo”, come per le armi da lancio (balestra – arco). Per gli spostamenti devono essere osservate tutte le cautele di diligenza. Cioè che le armi siano contenute all’interno di apposite custodie, senza i pallini a portata di mano.

Con lo stesso provvedimento anche le repliche di modelli o tipologie antecedenti al 1890 ad avancarica monocolpo (cioè caricamento anteriore dalla volata della canna o dalla camera di scoppio) sono state rese di libera vendita/acquisto, detenzione e trasporto.

Per il porto di tali armi ad avancarica restano valide le modalità previste per le armi comuni: il porto è consentito solo alle persone che sono titolari della relativa autorizzazione di polizia.

Per superare i limiti di detenzione delle armi comuni e delle armi antiche, rare ed artistiche si dovrà richiedere apposita licenza di “collezione” al Questore della Provincia di residenza.

Le armi sono classificate comuni o sportive a seconda del parere espresso dalla Commissione all’atto dell’iscrizione della stessa nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo, istituito con la Legge 110/1975, art. 7 (Le armi sportive sono regolamentate dalla Legge 25 marzo 1986 n. 85). Ogni iscrizione viene riportata nella G.U. della Repubblica Italiana.

Di ogni variazione nella detenzione di armi ed esplosivi deve essere notificata all’Autorità locale di P.S. o alla Stazione Carabinieri competente per territorio. Alle stesse autorità deve essere immediatamente denunciata ogni smarrimento o furto di armi o di parti di esse o di esplosivi.

L’art. 20 della legge 110/75, al primo comma stabilisce l’obbligo per chiunque di ***assicurare con ogni diligenza, nell’interesse della sicurezza pubblica, la custodia delle armi di ogni tipo e delle relative munizioni ed esplosivi, di cui sia in possesso a qualsiasi titolo.*** Fa poi specifico obbligo a chiunque eserciti professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o sia autorizzato alla raccolta delle armi, ***di adottare e mantenere efficienti difese antifurto***, secondo le prescrizioni imposte dall’Autorità di P.S..

Nella propria abitazione può essere rispettato tenendo l’arma in apposito contenitore chiuso a chiave (armadio metallico, cassaforte, cassetto, ecc.). Lasciare un’arma all’interno di un’autovettura, anche se chiusa a chiave, non può essere considerato un atteggiamento diligente di custodia, in quanto esiste la possibilità che se ne verifichi il furto, unitamente all’autovettura.

La legge stabilisce inoltre il divieto di cedere in locazione o comodato le armi da guerra, tipo guerra o comuni da sparo.

Fanno eccezione al divieto le armi per uso scenico, e le armi destinate ad uso sportivo o da caccia.

Per il trasporto delle armi comuni nel territorio dello Stato (art. 34 T.U.L.P.S.) il privato deve darne preventivo avviso all’Autorità di P.S. (Questore) della provincia da cui le armi sono spedite, indicando il tipo e il mezzo di trasporto. L’autorità può stabilire speciali condizioni per il trasporto. E’ fatto comunque sempre divieto di trasportare armi da sparo cariche. Queste vanno sempre trasportate scariche e custodite chiuse in appositi contenitori.

Per le armi di uso sportivo il Questore rilascia, ai sensi dell’art. 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, licenza annuale di trasporto, valida per tutto il territorio nazionale, previo accertamento di idoneità psico-fisica e di una attestazione rilasciata dal Tiro a Segno Nazionale o di una Associazione di Tiro iscritta ad una Federazione Sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell’interessato ad una specifica attività sportiva.

Porto dell'arma

Gli artt. 42 del T.U.L.P.S. e 4 della legge 110/75 dettano precise regole in materia di porto di armi comuni.

In base a ciò non si possono portare fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo non possono portarsi fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e taglio atti ad offendere, mazze, tubi, fionde, catene, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta e taglio, chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Inoltre, fatta eccezione per i bastoni animati, la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a cm. 65, è vietato in modo assoluto il porto di armi bianche di qualsiasi tipo (stiletti, pugnali, sciabole, ecc.).

Il porto delle armi da guerra è tassativamente vietato ai privati ed è consentito unicamente al personale delle Forze Armate dello Stato o Corpi Armati dello Stato, nell'esercizio delle funzioni o di altri compiti d'Istituto.

Per le armi da sparo, corte o lunghe e per il bastone animato, è consentito il porto previa licenza di porto d'armi rilasciata dal Prefetto (porto di pistola o rivoltella e bastone animato) o dal Questore (porto di fucile anche per uso caccia e tiro a volo).

Per il rilascio le rispettive Autorità accertano preventivamente il possesso da parte del richiedente di particolari requisiti: l'idoneità morale e tecnica, le capacità psichiche e le ragioni per le quali viene richiesta la licenza di porto d'armi.

I titoli di polizia sopraelencati consentono il **trasporto** su tutto il territorio nazionale delle armi comuni o sportive anche se diverse da quelle per cui è stata rilasciata l'autorizzazione al porto. Consentono altresì l'acquisto di armi e munizioni.

In deroga a quanto sopra vi sono dei soggetti che possono portare armi senza licenza e specificatamente:

- i militari in servizio, limitatamente alle armi in dotazione e nei limiti previsti dai rispettivi regolamenti,
- il Capo della Polizia, i Prefetti, i Vice Prefetti, gli Ispettori Provinciali Amministrativi, gli Ufficiali di P.S., i Pretori e i Magistrati addetti al Pubblico Ministero (art. 73, 1° comma, Reg. Esecuzione T.U.L.P.S.), tutti i Magistrati dell'ordine giudiziario, anche se collocati fuori ruolo organico e il Personale Dirigente e Direttivo dell'Amministrazione Penitenziaria (art. 7 Legge 21 febbraio 1990, n. 36),
- gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza (SISMI-SISDE) che possono portare senza licenza le armi di qualsiasi tipo, di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio (art. 8 Legge 21 febbraio 1990, n. 36),
- gli Agenti di Pubblica Sicurezza relativamente alle armi di cui sono muniti secondo i rispettivi regolamenti (sono agenti di P.S. in servizio permanente, oltre agli appartenenti alla Polizia di Stato con funzioni di Polizia, dalla qualifica di Agente a quella di Ispettore, i Carabinieri, Appuntati e Sottufficiali dell'Arma C.C. e le Guardie Municipali; sono altresì Agenti di P.S. le Guardie, Appuntati e Sottufficiali del Corpo delle Guardie di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato; gli Agenti di Custodia, le Guardie Campestri, Dazieri, Boschive ed altre dei Comuni, costituite in forza di Regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge e riconosciute dal Prefetto),

gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale, relativamente alle armi loro fornite dal Comune, ed anche per le armi portate in occasione di feste o funzioni pubbliche (art. 77 del Reg. Esec. T.U.). (vedi a seguire estratto del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 sulle Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza).

Anche per i titolari di porto d'arma per difesa personale, esistono delle limitazioni alla loro autorizzazione.

Ai sensi della legge 23 dicembre 1974, n. 694, che disciplina il porto delle armi a bordo di aeromobili viene stabilito che è vietato il porto delle armi su tutti gli aerei nazionali ed internazionali anche per coloro che sono in possesso di licenza;

Viene consentito il trasporto delle armi previa denuncia e consegna delle stesse all'Ufficio di Polizia dell'Aeroporto per la consegna al Comandante dell'aereo o ad altro membro dell'equipaggio per l'imbarco e la custodia nella stiva o in apposito contenitore. L'Ufficio di Polizia dell'aeroporto d'arrivo curerà la restituzione dell'arma al titolare;

Sono esonerati dall'obbligo di consegna delle armi solo gli Ufficiali ed Agenti di P.S. contemplati nel primo e secondo comma dell'art. 73 del Regolamento di esecuzione del T.U. delle Leggi di P.S., nonché gli ufficiali, sottufficiali e militari delle Forze Armate dello Stato che viaggiano per motivi di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari.

Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, relativo al Regolamento Ferroviario, all'art. 53, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ***fa divieto di portare nei treni e nei veicoli circolanti nella rete ferroviaria, armi da fuoco cariche e non smontate***. Fa obbligo inoltre che le munizioni di dotazione siano tenute in appositi contenitori e accuratamente custodite. Tale divieto non è applicabile ovviamente agli agenti della forza pubblica e a coloro che sono addetti alla sorveglianza nell'ambito ferroviario.

Altre limitazioni vengono imposte dall'art. 4 della legge 110/75 che sancisce il divieto di portare armi in pubbliche riunioni.

Lungo e complicato sarebbe qui disquisire su tale disciplina, in quanto il termine "pubbliche riunioni" si presta a varie interpretazioni; comunque, la "Disciplina integrativa per il controllo delle armi", che fa riferimento alla citata legge 110/75, stabilisce che per esserci pubblica riunione, nel senso voluto dall'art. 4, debbono concorrere tre requisiti:

1. Che si tratti di una "riunione" e cioè di un non occasionale concorso di persone in un determinato luogo, ma di un insieme di persone in detto luogo convenute per uno scopo comune stabilito;
2. Che si tratti di riunione pubblica, ossia di riunione, che, per il luogo in cui è stata tenuta o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo e l'oggetto di essa, non abbia il carattere di riunione privata;
3. Che per il suo oggetto o per le circostanze relative al tempo, alle persone o al luogo di svolgimento, la pubblica riunione abbia attitudine, secondo un criterio di normale prevedibilità a determinare disordini.....".

Su questa linea di principio l'orientamento giurisprudenziale afferma che ai fini del divieto di porto d'armi in pubbliche riunioni devono considerarsi tali gli incontri di calcio.

Questi aspetti giuridici relativi al porto delle armi non vanno disgiunti dalle seguenti indicazioni di carattere tecnico-operativo che consentiranno un porto dell'arma sulla persona in maniera adeguata.

Per il porto dell'arma in abiti civili, munirsi sempre di un'adeguata fondina, che deve essere scelta anche in ragione delle proprie caratteristiche fisiche.

Indossare sempre la fondina nella medesima posizione, ben occultata;

Mai portare l'arma all'interno di borselli o altri contenitori, se non espressamente a ciò destinati (es. apposito marsupio con fondina "inside");

Mai portare l'arma infilata nella cintola priva di fondina, in quanto l'arma non sarà stabile nella posizione, specie in situazione operative (la corsa, il superamento di ostacoli, la colluttazione con un malvivente, ecc.). Adeguandoci poi all'abbigliamento l'arma verrà portata in posizioni diverse di volta in volta, con ovvie conseguenze negative.

Si dovrà, infine, sempre adeguare il proprio abbigliamento all'esigenza del porto dell'arma e mai il contrario. Di sovente, si è tentati invece, di scegliere la soluzione che ci consenta la maggiore libertà o comodità possibile a scapito, ovviamente, dell'efficienza e della funzionalità.

D.M. 4 marzo 1987, n. 145 – Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza.

Art. 1 – L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2 – Rinvio ai regolamenti comunali (omissis)

Art. 3 – Numero delle armi in dotazione (omissis)

Art. 4 – L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Il modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art. 2, il quale può prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.

Lo stesso regolamento può altresì determinare:

- a) La dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi;
- b) La dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicitati dagli addetti di cui all'art. 1.

Art. 5 – Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 6 – Il regolamento di cui all'art. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale, le modalità di assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, determinando altresì:

- a) I servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, per i quali può essere disposta l'assegnazione dell'arma in via continuativa;
- b) I servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.

Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti

sono comunicati al prefetto. Si applicano per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Art. 7 – Gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 8 – I servizi di collegamento re di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, gli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto dalla medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 9 – Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto (omissis).

Art. 10 – (omissis)

Art. 11 – (omissis)

Art. 12 – (omissis)

Art. 13 – Caratteristiche delle armerie (omissis)

Art. 14 – Funzionamento delle armerie (omissis)

Art. 15 – (omissis)

Art. 16 – Controlli e sorveglianza (omissis)

Art. 17 – Doveri del consegnatario di armeria (omissis)

Art. 18 – Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligono abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni di tiro a segno nazionale, nonché con enti e comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costruire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.

Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonché, previa apposite convenzioni con l'ente o il comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragione del proprio servizio debbono prestare servizio con armi.

Oltre a quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.

Uso delle armi

La legge stabilisce quando è legittimo l'uso delle armi da fuoco o di altri mezzi di coazione fisica, sia per il privato cittadino che per il P.U.

Art. 51 C.P. - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità, esclude la punibilità

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il P.U. che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

Art. 52 C.P. – Difesa legittima

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Art. 53 C.P. – Uso legittimo delle armi

Ferme restando le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il P.U. che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro ferroviario, disastro aviatorio, rapina a mano armata, omicidio volontario e sequestro di persona.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale, gli presta assistenza.

La legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.¹

Art. 55 C.P. – Eccesso colposo

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53, 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

¹ **Legge 4 marzo 1958, n. 100** (artt. 1,2,3,4,5,6,7) – Uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza.

R.D. 18 giugno 1931, n. 787 (art. 181 u.c.) – Regolamento per istituti di prevenzione e di pena.

R.D. 30 dicembre 1937, n. 2584 (art. 169) – Regolamento del Corpo degli Agenti di Custodia. Uso delle armi ; modificato con **D.P.R. 19 ottobre 1981, n. 896**.

Diverrebbe qui troppo riduttivo un esame della dottrina giurisprudenziale corrente in materia di “uso legittimo delle armi”, “stato di necessità” e “legittima difesa”, in quanto argomento troppo vasto; l’argomento è disquisito esaurientemente in pubblicazioni giuridiche specifiche, tra le quali si ricorda “L’uso legittimo delle armi e degli altri strumenti di coazione fisica nell’ordinamento italiano” – F. Lauro – Edizioni Laurus Robuffo, 1990.



Ritengo utile comunque ricordare che all’operatore di polizia corre l’impegno di salvaguardia dell’incolumità e libertà di tutti i cittadini, anche di coloro che si pongono fuori dalla legge.

In questa ottica l’uso delle armi da parte dell’operatore non dovrà mai eccedere dall’ambito della legittima difesa, e che questa deve sempre essere proporzionata e finalizzata alla vincita di una grave violenza o resistenza armata.

Ogni intervento armato dovrà essere quindi effettuato nel modo più graduale possibile e con alta competenza tecnica, per ridurre al minimo le probabilità di danno nei confronti di persone estranee, o di altri operatori, comunque presenti nel teatro operativo.

Poiché la tensione emotiva in situazioni di estrema pericolosità è spesso causa di improprio uso delle armi da parte degli operatori di polizia, sono convinto che un addestramento costante e finalizzato, sia con lezioni teoriche che a fuoco, in poligono, è in grado di ridurre sensibilmente i rischi sopra accennati, in quanto lo specifico allenamento contribuisce a far acquisire all’operatore la padronanza del “mezzo tecnico” utilizzato in servizio.

Un adeguato addestramento dovrà riguardare tutte le procedure operative che comportino o possono comportare l’uso delle armi, prevedendo:

- a) Corretto maneggio delle armi (procedure di carico, scarico, ecc.) prima, durante e al termine del servizio;
- b) Come e quando estrarre l’arma dalla fondina;
- c) Corretta posizione di contatto (o di attesa).

Chi porta un’arma da fuoco per difesa, sia operatore di polizia o privato, dovrà infine capire che deve essere assolutamente vietato ricorrere agli spari di intimidazione. In territorio urbano con alta densità abitativa i colpi vaganti possono recare danni a persone ignare anche a notevole distanza, per non parlare di rimbalzi del proiettile, ecc..



Marte Zanette